



**CONVENZIONE TIPO
PER REGOLARE I RAPPORTI TRA
L'AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI
PUBBLICI DI MODENA**

E

**IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

NEL SOTTOAMBITO DI

PREMESSO:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D’ AMBITO E GESTORE	4
Art. 1 - Premesse	4
Art. 2 - Strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 3 - Oggetto della convenzione	4
Art. 4 - Durata della convenzione.....	5
Art. 5 - Areale di riferimento e perimetro del servizio	5
Art. 6 - Esclusiva del servizio.....	5
Art. 7 - Obblighi e responsabilità generali del Gestore	6
Art. 8 - Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i Gestori dell’Ambito territoriale.	6
Art. 8-bis - Coordinamento con altre Agenzie	7
Art. 9 - Beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture, infrastrutture ed aree funzionali all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani	7
Art. 10 - Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all’esercizio del servizio.....	8
Art. 11 - Consegna delle opere, impianti, e materiali.....	8
Art. 12 - Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie	8
Art. 13 - Assunzione di personale	8
CAPO II-GESTIONE DEI SERVIZI	9
Art. 14 - Principi generali di disciplina dei servizi.....	9
Art. 15 - Competenze dell’Agenzia per l’organizzazione dei servizi	9
Art. 16 - Principi di gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani.....	9
Art. 17 - Principi di gestione del servizio di spazzamento	10
Art. 18 - Operazioni di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani	11
Art. 19 - Piano d’Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani	11
Art. 20 - Disciplinare Tecnico	12
Art. 21 - Piano annuale delle attività e degli interventi.....	12
CAPO III-DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE	12
Art. 22 - Modalità di copertura dei costi del servizio	12
Art. 23 - Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	13
Art. 24 - Smaltimento e recupero	13
Art. 25 - Indicatori e progetti di intervento.....	14
Art. 26 - Indicatori e livelli di qualità del servizio	14
Art. 27 - Varianti al piano annuale delle attività e degli interventi.....	14
CAPO IV-CONTROLLO	14
Art. 28 - Controllo da parte dell’Agenzia	14
Art. 29 - Comunicazione dati sul servizio	15
Art. 30 - Carta del Servizio.....	16
CAPO V-REGIME FISCALE	16
Art. 31 - Imposte, tasse, canoni	16
CAPO VI-ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE	16
Art. 32 - Divieto di subaffidamento.....	16
Art. 33 - Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture.....	16
Art. 34 - Cauzione e copertura assicurativa del Gestore	17
Art. 35 - Penali.....	18
Art. 36 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria	18
Art. 37 - Comunicazione di modificazioni soggettive	19
Art. 38 - Cause di risoluzione della convenzione.....	19
Art. 39 - Elezione di domicilio	20
Art. 40 - Clausola compromissoria.....	20

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ha disposto la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 23) imponendo altresì a Comuni di organizzarne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- che il medesimo art. 23 del D.Lgs. 22/97 ha altresì stabilito che i Comuni devono provvedere a tali adempimenti mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora sostituita dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che lo stesso D.Lgs. 22/97 all'art. 23 c. 5 prevede che la disciplina delle forme di cooperazione sia stabilita con legge regionale, cui compete anche l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali ottimali in difformità rispetto alla prescrizione di cui all'art. 23 c. 1 del medesimo Provvedimento, secondo la quale "salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province";
- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, poi modificata e integrata dalla L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 14 aprile 2004 n. 7, d'ora in avanti qui designata come L.R. 25/99;
- che la definizione di "Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" enunciata dall'art. 15 c. 1 della L.R. 25/99, in quanto comprensiva dei soli segmenti relativi allo spazzamento – lavaggio di strade e piazze pubbliche, alla raccolta ed al trasporto, nonché "all'avvio al recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare", è difforme dalla nozione di gestione dei rifiuti fornita dall'art. 6 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 22/97 secondo la quale in essa vanno ricompresi anche i segmenti relativi al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, ed, infine, "il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura";
- che in applicazione della L.R. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 4 e la Provincia di Modena hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 denominata Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti, attraverso modalità individuate nel quadro delineato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di settore (con particolare riferimento agli artt. da 15 a 19 della L.R. 25/99), nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che per il periodo transitorio, in base all'art. 16 della L.R. n. 25/99 e ss.mm.ii., la gestione integrale del ciclo dei rifiuti urbani, come da declaratoria della legge regionale, in capo a nei comuni di....., è stata ritenuta coerente con le previsioni della pianificazione provinciale e rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità la gestione ed è quindi stata stipulata con l'Agenzia apposita convenzione con scadenza al 31 dicembre 2006;
- che, con atto dell'Assemblea n. ... del ... (allegato alla presente convenzione), l'Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate e per la durata di anni ... decorrenti dal 1° gennaio 2007, l'affidamento della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99, a, avendo altresì approvato la bozza di convenzione con il Gestore con atto dell'Assemblea n. ... del ...;
- (O in alternativa:) che, in data ..., sono state affidate dai singoli enti locali concessioni per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a nei Comuni di

- che ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia, tra le altre, di gestione integrata dei rifiuti, nonché ai sensi dell'art. 18bis della L.R. n. 25/99 i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori del servizio di gestione dei rifiuti sono regolati da convenzioni predisposte sulla base di una convenzione tipo, con relativo disciplinare, adottati dalla regione;

Tra

1) l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (in seguito "Agenzia"), per la quale interviene ai sensi dell'art. ... dello Statuto il Sig. nella sua qualità di, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.del

e

2) La Società(in seguito "Gestore"), per la quale interviene il Sig. nella sua qualità di, ai sensi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENZIA D' AMBITO E GESTORE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Sono strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- a) il Piano d'Ambito e relative integrazioni e variazioni;
- b) il Regolamento del Servizio, per le parti concernenti le obbligazioni del Gestore;
- c) la convenzione sulla gestione del ciclo dei rifiuti urbani da stipularsi con ciascun gestore cui sia stata attribuita l'erogazione del servizio in ogni sottoambito individuato dal Piano stesso;
- d) il Disciplinare Tecnico specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
- e) il Piano annuale delle attività e degli interventi, attraverso i quali vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, e ugualmente, secondo una scansione temporale riferita all'anno, gli investimenti e gli interventi da progettare, approvare, avviare a realizzazione ed ultimare, sulla base delle scale di priorità definite dall'Agenzia e recepite dagli strumenti di pianificazione-programmazione.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l'Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e), che di essa

rappresentano parte integrante in quanto strumenti di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Con la presente convenzione l'Agenzia, come sopra rappresentata, regola la gestione dei servizi inerenti al ciclo dei rifiuti urbani come definito nel successivo comma 3, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di:

[elenco Comuni]

3. Tale gestione riguarda, come meglio dettagliati negli specifici documenti tecnici individuati all'art. 2 :

- a) il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze ed aree pubbliche;
- b) il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- c) le operazioni di pretrattamento e di avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di cui alle lett. a) e b);
- d) le attività di comunicazione all'utenza connesse ai servizi di cui sopra;

4. Le Parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo dello smaltimento e/o del trattamento di recupero-riciclaggio, che il Gestore è comunque obbligato a garantire, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della pianificazione Provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.

5. Le parti si danno atto che i prezzi per lo smaltimento e/o il trattamento saranno concordati con l'Agenzia ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. Le parti danno atto altresì che quando l'Agenzia fosse concretamente in grado di esercitare le competenze ad essa attribuite relative alla determinazione della tariffa d'ambito o di sottoambito, i costi di smaltimento e trattamento entreranno comunque nel monte costi per la determinazione del gettito complessivo di detta Tariffa, unitamente a tutti gli altri fattori produttivi di costo.

Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal.....al.....
2. Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia espleta le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa vigente. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio nel rispetto della presente convenzione fino alla decorrenza del nuovo affidamento.
3. E' fatta salva la possibilità di proroghe conformemente alla normativa vigente.

Art. 5 - Areale di riferimento e perimetro del servizio

1. L'areale di riferimento per l'erogazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente convenzione è costituito dal territorio dei comuni di:

[elenco comuni].

2. L'erogazione dei servizi di spazzamento e di raccolta interviene all'interno dei perimetri definiti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi.
3. Le eventuali modifiche dei perimetri di cui al c. 2 non comportano modifica della presente convenzione, restando il Gestore tenuto a organizzare il servizio in conformità alle disposizioni intervenute, ferme restando le eventuali ricadute a livello di fattori produttivi dei costi da recepire in sede di applicazione del sistema tariffario.

Art. 6 - Esclusiva del servizio

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti in esclusiva dalla Soc. per tutta la durata della convenzione stessa, con ovvia limitazione dell'esclusività alle attività componenti il pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

2. Le parti si danno atto che per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, i singoli Comuni potranno direttamente curarne in toto o in parte la pulizia, con risorse proprie, propria organizzazione e terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione e conservazione del verde pubblico comunale, al fine di limitare la pressione tariffaria sulla comunità locale. Le attività di cui al presente comma che il Gestore sarà tenuto a svolgere dovranno essere esplicitate nel Piano annuale delle attività e degli interventi e nel Piano d'Ambito di cui all'art. 2, su indicazione di ciascun Comune.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità generali del Gestore

1. Il Gestore, nell'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Discipinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulla gestione dei rifiuti, sulla tutela dall'inquinamento acustico, sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sull'igiene.
3. Il Gestore, coerentemente con i Piani annuali delle attività e degli interventi e d'Ambito, si impegna ad adeguare i mezzi d'opera, le dotazioni fisse e mobili, le strutture e infrastrutture ed ogni bene che utilizzi per l'erogazione del servizio alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nel monte costi su cui basare la quantificazione del corrispettivo per il servizio stesso.
4. Per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è inoltre autorizzato all'acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti "cessione non autorizzata del servizio affidato", nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
6. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, che non sia direttamente o indirettamente imputabile a colpa o dolo degli enti stessi.

Art. 8 - Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i Gestori dell'Ambito territoriale

1. Le parti si danno atto che l'Agenzia si avvarrà di una pluralità di gestori, ciascuno dei quali impegnato a erogare i servizi nel sottoambito ad esso attribuito conformemente al Piano d'Ambito.
2. Le parti si danno atto che con apposita delibera n. 3 del 23.06.2003 del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia è stato istituito il "Tavolo di Coordinamento dei Gestori" di cui all'art. 24 dello Statuto dell'Agenzia, quale strumento operativo per il coordinamento dell'azione dei gestori operanti nell'ATO n. 4 di Modena, e per la progressiva omogeneizzazione degli standard di qualità e dei moduli organizzativi dei servizi, nonché per l'avvicinamento della tariffa, pur nel riconoscimento delle diverse specificità proprie delle diverse parti del territorio, sia relativamente alla domanda di servizi, sia con riferimento alle caratteristiche delle modalità operative, delle strutture e delle dotazioni per l'erogazione dei servizi, sia delle forme di rendicontazione di cui al comma successivo.
3. Al fine di rendere operativa e concreta l'azione di coordinamento dell'Agenzia a livello di intero Ambito territoriale e per evidenziare eventuali situazioni di varianza, così da consentire, ove necessario, l'assunzione di eventuali azioni perequative, ciascun Gestore dei servizi a livello di sottoambito si impegna ad adottare forme e modalità omogenee di rendicontazione, definite dall'Agenzia, sentito il Tavolo dei Gestori, in particolare riguardanti:
 - a) i parametri fisici dei servizi e di ciascun segmento di servizio;
 - b) le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti progettati, avviati ed ultimati;

- c) l'esposizione trasparente dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di servizio sia con strumenti contabili che extracontabili, che dovranno condurre comunque a valutazioni convergenti;
- d) l'integrazione dei data base e l'interleggibilità di sistemi cartografici informativi territoriali per il catasto georeferenziato delle dotazioni utilizzate, e della loro componentistica, ove su sede fissa, e per la localizzazione delle eventuali opere ed interventi eseguiti.

4. I dati e gli elementi conoscitivi al precedente c. 3 dovranno essere articolati per servizio e segmento di servizio, a livello di singolo Comune e di sottoambito, come definito ai commi precedenti, e dovranno essere scorporati dagli analoghi dati riferiti a gestioni di altri servizi erogati a Comuni del sottoambito, ovvero da quelli relativi a servizi erogati a favore di Comuni appartenenti ad altri Ambiti, ovvero a servizi prestati in regime di mercato, che saranno da esporre, anche in forma più sintetica, in quanto incidenti sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Le parti si danno inoltre atto che, a livello di ciascun sottoambito, l'Agenzia si avvarrà del contributo dei Comuni ad esso riferiti per il progressivo adeguamento della domanda di servizio, per l'aggiornamento dei parametri di qualità e per la loro quantificazione in funzione delle esigenze di servizio nei diversi contesti territoriali e della loro traduzione in termini tariffari e/o di costo del servizio, con ciò provvedendo alla periodica revisione ed all'aggiornamento dei documenti tecnici di cui all'art. 2. A tal fine l'Agenzia promuoverà forme periodiche di consultazione e di scambio di informazioni coi Comuni e procederà alla costituzione di gruppi di lavoro con partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni stessi, per l'approfondimento e la valutazione di temi di interesse generale o di problemi a valenza circoscritta a specifici contesti territoriali, o per l'elaborazione di strumenti di regolazione e disciplina dei servizi.

Art. 8-bis - Coordinamento con altre Agenzie

1. [Le parti si danno atto che la Soc.eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani anche nei comuni di appartenenti all'ambito territoriale di e che tra le Agenzie interessate è in corso la predisposizione di intese atte a garantire al gestore l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio].

Art. 9 - Beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture, infrastrutture ed aree funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Le parti si danno atto che per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, nel sottoambito di propria pertinenza, il Gestore potrà avvalersi:

- a) di beni, dotazioni, locali, attrezzature, strutture e infrastrutture di sua proprietà;
- b) di beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature, strutture e infrastrutture già in propria disponibilità in forza di pregressi atti o contratti coi Comuni a favore dei quali già precedentemente erogava la totalità delle attività e delle prestazioni costituenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani o segmenti o parti del servizio medesimo;
- c) di beni, dotazioni, locali, opere, attrezzature e infrastrutture riferibili alle gestioni fatte confluire nel sottoambito e date in uso al gestore dai Comuni di riferimento;
- d) delle infrastrutture di proprietà delle società di asset di cui all'art. 113, comma 13 del D.Lgs. 267/2000, con le quali l'Agenzia dovrà stipulare apposite convenzioni che prevedono la messa a disposizione di tali beni e le relative condizioni e modalità, in conformità a quanto indicato all'art. 3.2 del documento "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato" approvato con Del. G.R. 1550/2003. Tali soggetti sono:

(elenco società di asset)

Art. 10 - Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio

1. Fermo restando che la gestione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso, le parti si danno atto che il Gestore è costituito consegnatario dell'intero compendio di beni, impianti ed opere funzionali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel sottoambito assegnato.
2. In merito ai beni di proprietà delle società di asset, entro il primo anno di gestione dovranno essere stipulate le convenzioni tra l'Agenzia ed i soggetti proprietari degli asset che regoleranno gli aspetti economici e giuridici della concessione in uso dei beni, ai sensi del precedente art. 9.

Art. 11 - Consegna delle opere, impianti, e materiali

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore ha già in disponibilità i beni di cui all'art.9, beni che il Gestore accetta nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della stipula del presente atto e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
2. Il Gestore è obbligato, entro un anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a realizzare e trasmettere all'Agenzia un censimento dei beni, delle opere e degli impianti per la predisposizione di un unico catasto georeferenziato dell'universalità delle dotazioni a disposizione del medesimo, distinguendo tra quelle realizzate dal Gestore stesso e quelle concesse in uso.
3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni affidati in uso durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione ed a causa di esse. Il Gestore, per l'intera durata della convenzione di affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
4. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le eventuali provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, in quanto funzionali ai propri moduli operativi, a valore concordato o, in difetto di accordo, a quello risultante da apposita perizia. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 12 - Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, che non sono compresi nella disposizione di cui all'articolo precedente, sono trasferiti al Gestore, previo accordo col medesimo relativamente alla stima e all'entità degli oneri da corrispondere, sollevando in tal modo gli Enti Locali dal pagamento degli stessi. Tali passività verranno indicate in apposito elenco sottoscritto da ambo le Parti da porre agli atti dell'Agenzia.
2. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Agenzia la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

Art. 13 - Assunzione di personale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il personale delle gestioni confluite è già in servizio presso il Gestore, pertanto non si deve far luogo ad alcun trasferimento.
2. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, il Gestore si obbliga a consentire al trasferimento del personale dipendente esclusivamente adibito ai servizi oggetto della convenzione al nuovo Gestore.
3. Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dalla normativa regionale.

4. Il Gestore si impegna ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni contrattuali non peggiorative rispetto a quelle del vigente CCNL del comparto.

5. Il Gestore si impegna a verificare che anche i propri fornitori d'opera o di servizi applichino al personale dipendente e collaboratore condizioni contrattuali non peggiorative rispetto a quelle del vigente CCNL del comparto di appartenenza dell'impresa in oggetto.

CAPO II-GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 14 - Principi generali di disciplina dei servizi

1. Le disposizioni di cui al presente capo specificano le modalità, i criteri e le condizioni generali di prestazione dei servizi e forniscono gli elementi generali di disciplina dei rapporti bilaterali tra Agenzia, che opera a nome e per conto degli enti locali consorziati, dalla stessa rappresentati, e Gestore.

2. Dalla data di attivazione della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, secondo le disposizioni della presente convenzione e dei documenti di cui all'art. 2, e dell'attuazione di quanto previsto dagli strumenti pianificatori e regolamentari predisposti dall'Agenzia. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

3. Competono all'Agenzia i controlli relativi all'efficienza, all'efficacia, all'economicità e alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di ogni connessa gestione, nonché la valutazione della coerenza tra pressione tariffaria e qualità-quantità dei servizi e delle prestazioni effettivamente svolti.

4. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue competenze e dei suoi diritti, in rappresentanza degli Enti Locali soci dell'Agenzia stessa, nei termini specificati dalle successive norme e disposizioni del presente capo.

Art. 15 - Competenze dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi

1. Competono all'Agenzia le funzioni ad essa attribuite dalla normativa vigente e in particolare quelle relative a:

- a) definizione della domanda di servizio, sia in termini di attività gestionali ordinarie e connessi standard che di investimenti e interventi, con formulazione delle relative priorità;
- b) regolazione dei servizi;
- c) pianificazione e programmazione a livello d'ambito territoriale, da concretizzare nel Piano d'Ambito per la compiuta attuazione del medesimo servizio;
- d) adozione e implementazione dei sistemi tariffari;
- e) controllo delle gestioni del servizio, nei loro aspetti tecnico-amministrativi e qualitativi, nonché per quanto afferente all'efficienza, all'efficacia e all'economicità;
- f) verifica della congruenza tra pressione tariffaria e servizi erogati dal gestore.

Art. 16 - Principi di gestione dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani

1. Le parti si danno atto che il segmento di servizio afferente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati si compone di:

- a) organizzazione e collocazione su suolo pubblico delle strutture e dei contenitori per il conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti, compreso, se del caso, la dotazione delle isole di base;

- b) organizzazione ed effettuazione di raccolte domiciliari per il conferimento di determinate frazioni, ivi compresa, se prevista, la distribuzione degli appositi contenitori a perdere;
- c) progettazione, realizzazione, allestimento e gestione delle stazioni ecologiche attrezzate per il conferimento differenziato dei rifiuti;
- d) progettazione, realizzazione, allestimento e gestione delle eventuali stazioni di trasferimento dei rifiuti destinati a smaltimento e/o a recupero ovvero riciclaggio;
- e) organizzazione e pianificazione operativa delle attività di asporto e trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti del servizio verso i siti di stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di smaltimento definitivo o di recupero, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscano i relativi trattamenti di recupero e smaltimento;
- f) organizzazione ed esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione di contenitori, piazzole, strutture per la raccolta e dei mezzi d'opera per il trasporto;
- g) manutenzione ordinaria, straordinaria e rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei veicoli per il trasporto dei rifiuti ad esclusione delle dotazioni date in consegna alle utenze;
- h) adozione delle misure ed effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi e delle attività di raccolta e trasporto come sopra descritte.

2. A tali attività il Gestore si impegna a dare corso avendo a riferimento le prescrizioni e gli obiettivi della Pianificazione provinciale e d'Ambito, e perseguendo, per quanto di sua competenza:

- a) la massimizzazione del recupero di materiali dai rifiuti nonché del riciclaggio dei rifiuti;
- b) la progressiva minimizzazione dei flussi di rifiuti avviati a smaltimento definitivo;
- c) l'ottimizzazione organizzativa e i massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) il conseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione provinciale;
- e) la minimizzazione degli effetti di disturbo nei confronti della mobilità, dell'esercizio delle funzioni urbane e del riposo notturno della cittadinanza.

3. Le modalità di erogazione dei servizi dovranno essere definite nel Piano annuale delle attività e degli interventi, con riferimento agli obiettivi della pianificazione provinciale e d'ambito, garantendo gli standard e i livelli di qualità minimi indicati dal Disciplinare Tecnico, ai quali saranno commisurati i costi e i corrispettivi.

Art. 17 - Principi di gestione del servizio di spazzamento

1. Le parti si danno atto che il segmento di servizio afferente allo spazzamento e al lavaggio delle strade, piazze ed aree pubbliche si compone di:

- a) l'organizzazione e l'effettuazione programmata dello spazzamento e delle operazioni di pulizia e lavaggio, manuali e meccanizzate, di strade, piazze ed aree pubbliche, compresi portici e piste ciclabili, delle aree a verde pubblico e cimiteriali, nonché delle aree private aperte all'uso pubblico, se ed in quanto inserite nel Disciplinare Tecnico e/o nel Piano annuale delle attività e degli interventi, compresi l'asporto dei rifiuti immessi da utenti nei contenitori ivi appositamente predisposti, nonché la pulizia, la manutenzione e la sostituzione di detti contenitori, quando deteriorati;
- b) l'asporto dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- c) la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei veicoli per l'effettuazione di dette prestazioni;
- d) l'adozione delle misure e l'effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi e delle attività di spazzamento come sopra descritte.

2. A tali attività il Gestore si impegna a dare corso avendo a riferimento le prescrizioni e gli o-

biettivi della Pianificazione provinciale e d'Ambito e perseguendo, per quanto di sua competenza:

- a) l'ottimizzazione organizzativa e i massimi livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) l'articolazione delle modalità di erogazione dei servizi in relazione alle esigenze stagionali;
- c) la massima igienicità delle operazioni effettuate, e la minimizzazione degli impatti indotti sulle attività e sulla popolazione esposte, con particolare riferimento al sollevamento di polvere, alla rumorosità dei mezzi d'opera e agli orari di effettuazione dei servizi;
- d) la prontezza di risposta alle esigenze di intervento straordinario non programmabili, in relazione all'esigenza di asporto di rifiuti abusivamente abbandonati lungo le strade ed aree pubbliche e lungo le rive di corsi d'acqua e canali, anche in seguito ad incidenti stradali.

3. Le modalità di erogazione dei servizi dovranno essere definite nei Piani annuali delle attività e degli interventi, con riferimento agli obiettivi della pianificazione d'ambito, garantendo gli standard e il livelli di qualità minimi indicati dal Disciplinare Tecnico, ai quali saranno commisurati i costi e i corrispettivi.

Art. 18 - Operazioni di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani

1. Le parti concordano sull'identificazione dell'"avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare" nelle seguenti attività ed operazioni:

- a) realizzazione e gestione di impianti e strutture per il pretrattamento e/o la selezione e/o il condizionamento dei rifiuti derivanti dal servizio di raccolta in vista della loro ammissibilità presso impianti di discarica, ai sensi della normativa vigente e relativi provvedimenti esecutivi o integrativi, o di recupero-valorizzazione di frazioni a tal fine selezionate; ricadono in questa categoria anche le stazioni di trasferimento ed eventuale compattazione;
- b) realizzazione e gestione di impianti di selezione, separazione, pretrattamento e condizionamento di rifiuti, in vista di un miglioramento delle opportunità di valorizzazione e/o riciclaggio;
- c) allestimento e gestione di siti di stoccaggio di detti rifiuti in attesa del loro conferimento al trattamento di riciclaggio recupero e valorizzazione, o allo smaltimento finale.

2. Le parti si danno atto che ad una più compiuta individuazione di tali attività e dei connessi interventi, alla luce della pianificazione provinciale e d'ambito, nonché della disciplina regionale e della sua evoluzione, provvederanno i documenti di cui all'art. 2, anche in sede di successive integrazioni.

Art. 19 - Piano d'Ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "*Piano d'Ambito del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ATO n. 4 di Modena*" predisposto dall'Agenzia.

2. Il Gestore prende atto che l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio del ciclo dei rifiuti urbani avvalendosi anche dei seguenti gestori:

.....
.....
.....
.....

Art. 20 - Disciplinare Tecnico

1. Il Disciplinare Tecnico costituisce parte integrante della presente convenzione e ne integra a pieno titolo i contenuti.
2. Il Disciplinare Tecnico è un documento, impegnativo per il Gestore, che stabilisce in dettaglio i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi, definendo tra l'altro:
 - a) l'eventuale scansione temporale del loro conseguimento, gli indicatori di misura e le penali in caso di mancato raggiungimento;
 - b) le modalità di rendicontazione necessarie per l'espletamento delle attribuzioni dell'Agenzia;
 - c) le modalità attraverso cui il Gestore può esprimersi preventivamente sui progetti di riorganizzazione urbana e/o viaria dei Comuni, per gli aspetti di proprio interesse.
3. Il Gestore è comunque tenuto a dare corso alle obbligazioni e prescrizioni immediatamente eseguibili contenute nell'articolato della presente convenzione e del Disciplinare Tecnico.

Art. 21 - Piano annuale delle attività e degli interventi

1. Il Piano annuale delle attività e degli interventi è un documento tecnico finanziario, attuativo del Piano d'Ambito e del Disciplinare Tecnico, a contenuto eminentemente operativo, che articola anno per anno e per ciascun Comune, ovvero per gruppi omogenei di comuni, il programma delle attività, degli interventi e degli investimenti esposto dal Piano d'Ambito (eventualmente successivamente aggiornato), definendo anno per anno indicatori, standard, quantità previsionali e relativi costi a preventivo, da confrontare, dopo il primo anno, con gli analoghi elementi rilevati a consuntivo.
2. Il Piano annuale degli investimenti evidenzia:
 - a) gli scostamenti qualitativi, quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali per l'anno precedente;
 - b) lo stato di attuazione del Piano d'Ambito e il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e degli standard di servizio;
 - c) i dati tecnici ed economico finanziari caratteristici delle gestioni operate nell'anno precedente a confronto con quelli previsti per l'esercizio di competenza;
 - d) gli elementi per il calcolo della tariffa.
3. Il piano annuale delle attività e degli interventi è approvato dall'Agenzia, ai sensi dello statuto, dopo concertazione col Gestore e coi Comuni del sottoambito.

CAPO III-DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE

Art. 22 - Modalità di copertura dei costi del servizio

1. Il Gestore reperisce le risorse finanziarie per la copertura dei costi del Servizio Gestione Rifiuti Urbani attraverso il gettito del sistema tariffario.
2. Il Gestore reperisce le risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti attraverso:
 - a) l'autofinanziamento;
 - b) i contributi a cofinanziamento erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
 - c) i contributi a cofinanziamento totale o parziale da parte di privati;
 - d) il finanziamento diretto di interventi di proprio specifico interesse da parte degli enti locali dell'Agenzia, anche nelle forme dell'autofinanziamento e della realizzazione in proprio;
 - e) qualunque altra forma di finanziamento consentita dalla normativa vigente.

Art. 23 - Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal gestore. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti al Piano d'Ambito e/o al piano annuale delle attività e degli interventi; vanno riconosciute in tariffa le varianti di corrispettivo dovute ad eventuali interventi non programmati ed affidati al Gestore dall'Agenzia, in riferimento a situazioni di emergenza, laddove non già coperti dalle relative voci "imprevisti" inserite nel costo del servizio a preventivo.
2. Le parti si danno atto che non sussistendo all'atto della sottoscrizione della presente convenzione le condizioni giuridico normative per il concreto esercizio della potestà tariffaria da parte dell'Agenzia a livello di sottoambito, i corrispettivi per l'erogazione del servizio saranno corrisposti al Gestore:
 - a) da parte di ogni singolo Comune servito, qualora il Comune medesimo abbia mantenuto in essere il regime a Tassa;
 - b) da parte degli utenti del servizio, nelle parti del sottoambito in cui le competenti amministrazioni comunali abbiano dato corso all'applicazione della tariffa.
3. Le parti si danno pertanto atto che la titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani resta provvisoriamente in capo ai singoli Comuni, fin tanto che l'Agenzia non sia immessa nella pienezza delle competenze assegnatele dalla vigente normativa.
4. Le parti si danno atto che la contribuzione a parziale copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia, per la quota corrispondente alle spese per le attività e funzioni concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la regolazione ed il controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, fa parte integrante del monte costi costitutivi del gettito relativo alla parte fissa della Tariffa o della Tassa.
5. Le parti si danno atto altresì che, indipendentemente dall'intervenuta applicazione del regime tariffario da parte dei Comuni del sottoambito, il contributo di cui al c. 4 costituisce comunque onere del Gestore. La devoluzione di detto contributo da parte del Gestore interverrà direttamente a favore dell'Agenzia ovvero dei singoli Comuni, per essere poi trasferito all'Agenzia, secondo le determinazioni in tal senso da assumersi ad opera dell'Assemblea consorziale.
6. E' di competenza dell'Agenzia la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe a corrispettivo dei servizi e sulla coerenza della pressione tariffaria sull'utenza, nonché dell'entità dei corrispettivi richiesti ad ogni Comune, in relazione alla qualità e quantità o volume dei servizi effettivamente prestati.
7. Le parti si danno inoltre atto che l'Agenzia, nei limiti dei propri poteri, opererà, d' intesa coi Comuni e col Gestore, per l'omogeneizzazione dei criteri d' applicazione e di modulazione delle Tariffe a livello di sottoambito nella dovuta considerazione delle specificità locali e delle diverse condizioni e modalità di erogazione del servizio.
8. Dal momento in cui l'Agenzia sarà nella pienezza delle competenze assegnatele dalla vigente normativa, la tariffa sarà determinata dalla stessa Agenzia in relazione al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sviluppato dal gestore; la tariffa è determinata in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi (definiti ogni anno in relazione al piano annuale delle attività, degli interventi e degli investimenti necessari al servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato), esposti nel piano finanziario, tenuto conto del metodo normalizzato e del regolamento per l'applicazione della tariffa vigenti.

Art. 24 - Smaltimento e recupero

1. Il Gestore è obbligato a conferire le frazioni destinate a smaltimento presso gli impianti che assicurino i prezzi di conferimento migliori, nel rispetto delle previsioni del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti e del Piano d'Ambito.
2. Ai sensi dell'art. 18, c. 2, della L.R. 25/99 e ss.mm.ii., i Gestori concordano con l'Agenzia il prezzo del recupero e dello smaltimento, articolato per tipologia e caratteristiche degli impianti.

Tale attività sarà svolta dal Tavolo di Coordinamento dei Gestori di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Il Gestore provvederà a conferire le frazioni destinate a recupero ai soggetti che presentano le migliori condizioni economiche e a fornire all'Agenzia i risultati della ricerca di mercato che ha condotto all'individuazione di tali soggetti, i quantitativi dei rifiuti conferiti ai singoli soggetti, i relativi corrispettivi.

Art. 25 - Indicatori e progetti di intervento

1. Nel Piano d'Ambito, dettagliato annualmente nel Piano annuale delle attività e degli interventi, e nel Disciplinare tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e gli investimenti ad essi collegati. Il Gestore è tenuto a realizzare i progetti di intervento nei tempi prescritti dal Piano e secondo le modalità previste nel Disciplinare. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 35. della presente convenzione, nonché dalla parte quinta del Disciplinare tecnico.

Art. 26 - Indicatori e livelli di qualità del servizio

1. Nella parte seconda del Disciplinare tecnico sono stabiliti gli standard di qualità del servizio ed i relativi indicatori.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard previsti nei tempi e nelle modalità dal Disciplinare tecnico. In difetto si applicano le penali previste dall'art. 35 della presente convenzione e dettagliate nel Disciplinare tecnico.
3. L'Agenzia predisporrà ed attuerà uno specifico Programma di Controllo della Qualità del Servizio, previo confronto con i Gestori in sede di Tavolo di Coordinamento di cui all'art. 8, comma 2, attraverso il quale provvederà alla verifica del raggiungimento dei previsti standard qualitativi.

Art. 27 - Varianti al piano annuale delle attività e degli interventi

1. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti ai moduli organizzativi per l'erogazione del servizio, purché ciò non infici il raggiungimento degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza che ciò comporti giustificazione per eventuali richieste di variazione tariffaria.
2. Le varianti che non comportano variazioni al piano tariffario e agli standard del servizio sono comunicate all'Agenzia con parere favorevole del Comune interessato e autorizzate dalla stessa Agenzia entro 60 giorni dal ricevimento. Il mancato pronunciamento entro 60 giorni da parte dell'Agenzia costituisce silenzio assenso.
3. Le varianti che comportano variazioni del piano tariffario devono essere espressamente autorizzate dall'Agenzia.

CAPO IV-CONTROLLO

Art. 28 - Controllo da parte dell'Agenzia

1. L'Agenzia, per conto dei Comuni soci, controlla il servizio e le attività del gestore al fine di:
 - a) verificare e monitorare la conformità delle azioni svolte, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio rispetto a quanto previsto dalla Pianificazione provinciale e d'Ambito, nonché nei documenti di cui all'art. 2;
 - b) valutare e monitorare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - c) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche nel caso in cui sia stata deliberata dai singoli Comuni, in quanto garante nei confronti della cittadinanza dell'equità della pressione tariffaria in relazione alla qualità e al volume dei servizi erogati.

2. Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a fornire gli elementi di rendicontazione richiesti dall'Agenzia nei tempi, nei modi e nei formati previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi e dal Piano d'Ambito;
3. Per permettere l'applicazione del sistema tariffario, anche relativamente ad alcune parti del sottoambito di propria pertinenza, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni concordate in sede di Tavolo di Coordinamento dei Gestori, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.
5. Il Gestore consente l'effettuazione all'Agenzia, alla Regione Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddetti potranno essere effettuati con preavviso scritto di almeno 10 gg., salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza.
6. Per agevolare l'esercizio dei controlli ed il confronto tra le gestioni e i moduli organizzativi, i Gestori operanti nell'ATO n. 4 si impegnano a concordare le modalità di rendicontazione attraverso il Tavolo di Coordinamento dei Gestori.

Art. 29 - Comunicazione dati sul servizio

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano delle attività e degli interventi nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche al fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili in forma disaggregata per Comune (ad eccezione delle attività programmate su base sovracomunale in sede di Piano Annuale) e singolo segmento di servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed esponendo anche i dati di costo del servizio di smaltimento, che sebbene escluso dalla definizione regionale di servizio di gestione dei rifiuti urbani, concorre tuttavia alla determinazione del monte costi per la quantificazione del gettito tariffario. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio.
3. Il Gestore è tenuto inoltre a inviare d'ufficio all'Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari e le rendicontazioni riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regione e ad altri Enti e Istituti di ricerca, anche senza che l'Agenzia ne faccia espressa richiesta.
4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penali previste dalla presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui all'articolo 38, nell'ipotesi di reiterate inadempienze gravi.
5. Tutti i dati e le informazioni devono essere resi disponibili all'Agenzia su supporto informatico in modo da poter essere immediatamente trasposto nei data base e nel sistema informativo gestito dall'Agenzia.
6. L'Agenzia si adopererà per divenire collettore dei dati relativi al servizio oggetto della presente convenzione verso tutti i soggetti istituzionali interessati, al fine di concentrare le richieste ed agevolare il lavoro del Gestore.
7. In ogni caso, le forme ed i contenuti della rendicontazione non potranno essere tali da ledere gli interessi vitali del Gestore e si conformeranno alle vigenti normative sulla privacy e sulla riservatezza dei dati aziendali.

Art. 30 - Carta del Servizio

1. Le parti si danno atto che l'Agenzia deve elaborare, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti, da redigersi in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Gestore redige la Carta del Servizio, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema di riferimento deliberato dall'Agenzia.
3. Nelle more di tale adempimento, da perfezionarsi entro il primo anno di affidamento, col concorso dei Gestori affidatari dei servizi nei sottoambiti individuati dal Piano d'Ambito e del Comitato Consultivo degli Utenti, trova provvisoria applicazione la Carta dei Servizi assunta dai singoli Gestori.
4. Le parti concordano sull'opportunità di dare corso a periodiche verifiche della Carta stessa e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
5. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

CAPO V-REGIME FISCALE

Art. 31 - Imposte, tasse, canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni.

CAPO VI-ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art. 32 - Divieto di subaffidamento

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi, per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di soggetti terzi nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, tale prescrizione applicandosi anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali.

Art. 33 - Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture

1. Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere, i beni e le attrezzature affidate inizialmente al Gestore dai Comuni per tramite dell'Agenzia o direttamente e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate in uso al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Le installazioni e opere finanziate tramite la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero finanziate dal Gestore purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia, e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti restituite nella disponibilità dell'Agenzia che a tal fine prevederà nel bando di gara o comunque nella delibera di affidamento l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento al Gestore uscente del valore netto contabile residuo dei beni non ammortizzati.

3. Il pagamento da parte del nuovo Gestore avrà luogo entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore uscente.

Art. 34 - Cauzione e copertura assicurativa del Gestore

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di € _____ mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo indicativamente pari al 3% (tre per cento) del ricavo annuo dell'ultimo esercizio noto alla stipula della presente convenzione, con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

2. Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penali eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

4. Il gestore è autorizzato ad ottenere lo svincolo delle polizze fideiussorie eventualmente prestate a favore dei Comuni a garanzia dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Le parti danno atto che il Gestore ha stipulato presso la compagnia di assicurazione.....le seguenti polizze assicurative per i seguenti massimali:

(elenco delle polizze assicurative e dei relativi massimali già stipulate dal Gestore alla data di sottoscrizione della convenzione).

Tali polizze sono allegate alla presente convenzione.

6. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti al Gestore, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio, per danni causati all'Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli enti locali associati ed i soggetti proprietari degli asset del servizio, per tutto il periodo di validità della convenzione, mediante la stipula di tre polizze assicurative:

- a) polizza RCT e RCO verso l'Agenzia, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro con massimali di garanzia pari a Euro
- b) polizza assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali associati e delle società di asset per danni da qualunque cosa determinati ad impianti e dotazioni patrimoniali esistenti o di nuova realizzazione, strumentali all'espletamento del servizio, con massimali di garanzia pari a Euro
- c) polizza assicurativa per risarcimenti dovuti all'Agenzia ed agli utenti per disservizi o interruzioni del servizio con massimali di garanzia pari a Euro

7. Il Gestore dovrà stipulare le tre polizze, di cui al comma precedente, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In alternativa il Gestore potrà revisionare quelle già stipulate a garanzia dei medesimi danni nei confronti dei medesimi soggetti individuati al comma precedente.

8. Il Gestore si impegna a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia delle polizze di cui al comma 6.

Art. 35 - Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, l'Agenzia applicherà al Gestore penali secondo quanto previsto dal presente articolo e dal Disciplinare Tecnico.
2. Al Gestore saranno applicate penali in caso di:
 - a) mancato raggiungimento degli standard di qualità del servizio di cui all'art. 26 della presente Convenzione;
 - b) inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente anche il termine fissato con apposita diffida, notificata dopo lo spirare del termine per adempiere fissato dalla prima segnalazione;
 - c) mancati e o ritardati pagamenti per conto dell'Agenzia.
3. Al Gestore saranno altresì applicate penali, dopo regolare diffida dell'Agenzia ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:
 - a) mancata o tardiva comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 29 della presente Convenzione e all'art. 44 del Disciplinare tecnico;
 - b) mancata o tardiva comunicazione delle varianti di cui all'art. 27 della presente Convenzione.
4. Le penali applicabili con riferimento a ciascun caso sono contenute nel Disciplinare tecnico allegato quale parte integrante alla presente convenzione.
5. Nei casi di inadempienza di cui al precedente comma 2, l'Agenzia provvederà ad elevare formale contestazione al Gestore comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista. Il Gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 20 giorni dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente i 20 giorni, ovvero in caso di osservazioni inadeguate o insufficienti, l'Agenzia applicherà la penale. Qualora il Gestore non provveda al pagamento della somma all'Agenzia, nei modi e nel termine indicati, la stessa provvederà all'immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore secondo quanto previsto dall'art. 34 della presente convenzione.
6. Il prelievo dell'ammontare della penale da parte dell'Agenzia non esaurisce la responsabilità del Gestore, il quale sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni che si fossero venuti a verificare a danno dell'Agenzia medesima, dei Comuni o di un terzo.
7. Con riferimento ai casi di cui alla lettera a del precedente comma 2, il raggiungimento dello standard si considera mancato quando lo specifico indicatore non è stato raggiunto. Gli indicatori, determinati secondo i criteri di cui alla parte II del Disciplinare Tecnico, sono tutti riferiti all'anno solare e sono determinati secondo la procedura prevista dallo specifico Programma di Controllo della Qualità del Servizio di cui all'art. 26, comma 3, della presente convenzione. Il mancato raggiungimento di uno o più standard comporta l'applicazione di una penale, come quantificata dal Disciplinare Tecnico.
8. Con riferimento ai casi di cui alla lettera b del precedente comma 2, una prestazione si considera resa non conformemente agli standard quando non sono state rispettate le prescrizioni del Disciplinare Tecnico.

Art. 36 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, senza che ricorrano riconosciute circostanze eccezionali, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza giustificato motivo, l'Agenzia di Ambito ha

facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, nei termini previsti dalla messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

3. La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesterà al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 37 - Comunicazione di modificazioni soggettive

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale, qualora il gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorpori di rami d'azienda ovvero da fusioni con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazioni dei requisiti di base in base ai quali il Gestore è stato individuato, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare entro 30 giorni siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente il servizio di gestione rifiuti urbani fino alla scadenza della presente convenzione.

2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma precedente è causa di risoluzione di diritto della convenzione. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 38 della presente convenzione.

Art. 38 - Cause di risoluzione della convenzione

1. L'Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione, fermo restando per altro l'obbligo per il Gestore di continuare l'erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo soggetto Gestore, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;
- b) in caso di mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 37;
- c) in caso di mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall'art. 37;
- d) in caso di sentenza definitiva che annulli l'affidamento effettuato;
- e) in caso di subaffidamento del servizio in violazione dell'art. 32;
- f) in caso di inadempienze ripetute e di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente convenzione, ovvero con gli atti attuativi della stessa che ne costituiscono integrazione e/o specificazione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero quando abbia dato luogo ad interruzione totale e prolungata del servizio, senza che sussistano documentate cause di forza maggiore, relativamente a quanto sopra.

[1-bis. – solo nel caso di affidamento "in house": La presente convenzione sarà inoltre risolta unilateralmente dall'Agenzia qualora il gestore, beneficiario di affidamento in house ex art.13, c. 5, lett. c) D.Lgs. 267/2000 non consegua nei tempi prefissati i prescritti livelli e standard di servizio.]

2. Per quanto riguarda la causa di risoluzione di cui al c. 1, lett. f), essa potrà essere fatta valere solo previa formale diffida dell'Agenzia e spirato inutilmente il congruo termine, indicato nello stesso atto di diffida, per rimuovere le irregolarità e/o porre rimedio alle inadempienze riscontrate.

3. Fermo restando quanto disposto al c. 4 per ogni altra violazione e inadempienza, sono invece fin d'ora assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l'interruzione totale del servizio di gestione rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore.

4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

Art. 39 - Elezione di domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in_____
2. Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengono fatte al Segretario del Comune di_____

Art. 40 - Clausola compromissoria

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
2. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà rituale e secondo diritto, dando applicazione alla procedura stabilita dagli artt. 806 e segg. c.p.c.